



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 07/19

Lussemburgo, 30 gennaio 2019

Sentenza nella causa C-220/17

Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land
Berlin

Il divieto per tappe, a livello dell'UE, di sigarette e tabacco da arrotolare contenenti un aroma è valido

Tale divieto non viola né i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di proporzionalità né quello della libera circolazione delle merci

L'impresa tedesca Planta Tabak produce e commercializza prodotti del tabacco, in particolare tabacco da arrotolare aromatizzato.

Essa chiede al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) di dichiarare che talune disposizioni tedesche riguardanti il divieto degli aromi, le foto shock e il divieto di pubblicità degli aromi non sono applicabili ai suoi prodotti. Tali disposizioni recepiscono la direttiva del 2014 sui prodotti del tabacco¹, la cui validità è contestata dalla Planta Tabak.

Nutrendo dubbi sulla validità e sull'interpretazione delle disposizioni pertinenti della direttiva, il Verwaltungsgericht Berlin ha posto una serie di questioni alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza odierna la Corte dichiara che è valido il divieto d'immissione sul mercato di sigarette e tabacco da arrotolare contenenti un aroma a decorrere dal 20 maggio 2016, qualora il volume delle vendite a livello di UE sia inferiore al 3% nelle categorie sigarette e tabacco da arrotolare, e a partire dal 20 maggio 2020 nel caso contrario.

Il fatto che la direttiva non indichi i prodotti il cui volume delle vendite è pari o superiore al 3% e non preveda una procedura concreta al fine di individuarli non significa che la direttiva violi **il principio della certezza del diritto**. La procedura da seguire al fine di stabilire se un determinato prodotto del tabacco raggiunge il limite del 3% deve essere definita conformemente al diritto interno dello Stato membro interessato.

La distinzione in funzione del volume delle vendite è oggettivamente giustificata e non viola dunque **il principio della parità di trattamento**. Infatti, **il legislatore dell'Unione era legittimato a procedere per tappe e a concedere ai consumatori di prodotti con un volume di vendite elevato il tempo necessario per passare ad altri prodotti**.

Inoltre, il divieto d'immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma non eccede manifestamente quanto necessario a garantire un **livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani**, e non viola dunque **il principio di proporzionalità**. È pacifico infatti che taluni aromi siano particolarmente attraenti per questi ultimi e favoriscano l'iniziazione al consumo di tabacco².

Per di più, pur se è vero che il divieto in questione costituisce una restrizione **alla libera circolazione delle merci**, una siffatta restrizione risulta giustificata dal bilanciamento delle sue

¹ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1; e rettifica in GU 2015, L 150, pag. 24).

² V. sentenza della Corte del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio ([C-358/14](#); v. altresì comunicato stampa [n. 48/16](#)).

conseguenze economiche e dell'imperativo consistente nel garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Riguardo ai periodi per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale, la Corte precisa che gli Stati membri non sono autorizzati a prevedere periodi di recepimento complementari rispetto a quelli previsti dalla direttiva.

La Corte constata a tal riguardo che **il periodo di due anni, che gli Stati membri avevano a disposizione per adottare le disposizioni necessarie ai fini del recepimento della direttiva e per garantire che agli operatori economici interessati rimanesse tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni di tale direttiva, è sufficiente alla luce del principio di proporzionalità.**

Per quanto riguarda il divieto di utilizzare informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi, la Corte precisa che la direttiva impone agli Stati membri di vietare l'utilizzo di informazioni del genere anche ove si tratti di informazioni non pubblicitarie e l'uso degli ingredienti interessati continui ad essere ammesso. Il legislatore dell'Unione, infatti, non ha inteso operare una distinzione tra informazioni pubblicitarie e informazioni non pubblicitarie.

In merito al divieto di utilizzare sull'etichetta delle confezioni unitarie, sull'imballaggio esterno e sul prodotto del tabacco in sé marchi che richiamano un aroma, la Corte constata che tale restrizione non equivale a una privazione del diritto di proprietà ma soltanto a una limitazione di quest'ultimo. La direttiva lascia infatti ai titolari di tali marchi commerciali la libertà di sfruttarli in qualsiasi altro modo, segnatamente mediante la vendita all'ingrosso.

Inoltre, dal momento che i prodotti del tabacco che contengono un aroma facilitano l'iniziazione al consumo del tabacco e incidono sui modelli di consumo, tale divieto è idoneo a diminuire la loro attrattività e risponde agli obiettivi d'interesse generale riconosciuti dall'Unione, contribuendo a garantire un livello di protezione elevato della salute pubblica.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106